

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2021, n. 52

Disposizioni in materia di tagli culturali. Modifiche alla l.r. 39/2000.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Ai sensi della normativa regionale in materia forestale, di cui alla l.r. 39/2000, per taglio culturale si intende il taglio che rientra nell'ordinaria attività silvana condotto con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco, senza comprometterne le potenzialità evolutive, favorendo la biodiversità e tutelando l'assetto idrogeologico;

2. Anche in seguito ad alcune criticità emerse recentemente sul territorio regionale, si rende opportuno un intervento normativo finalizzato a chiarire il regime applicativo delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle predette attività, con particolare riferimento agli interventi da eseguirsi nei boschi ricompresi nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136 del d.lgs. 42/2004;

Approva la presente legge

Art. 1

Taglio culturale.

Modifiche all'articolo 47 bis della l.r. 39/2000

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 47 bis della legge

regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), è aggiunto il seguente:

“4 bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche agli interventi da eseguirsi nelle aree vincolate per il loro particolare valore paesaggistico ai sensi dell'articolo 136 del d.lgs. 42/2004, con la sola eccezione di quelle in cui la dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardi in modo esclusivo i boschi.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 28 dicembre 2021

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21.12.2021.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 31 marzo 2021, n. 35

Proponenti:

Consiglieri Ceccarelli, Benucci, De Robertis, Pescini, Bugetti, Fratoni, Puppa, Mercanti, Merlotti, Paris, Niccolai, Pieroni, Spadi, Anselmi, Rosignoli, Vannucci

Assegnata alla 2ª Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 17 dicembre 2021

Approvata in data 21 dicembre 2021

Divenuta legge regionale 44/2021 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39